



ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE per il procedimento elettorale

Legge 7 aprile 2014 n. 46 Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sull'Unione e fusioni di Comuni

Circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali:

- n. 32/2014 del 01/07/2014 “Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
- n. 35/2014 del 19/8/2014 “Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90. Modifiche alla legge 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali”.

Moduli allegati:

- Allegato A – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere metropolitano (modulo PL1)
- Allegato B – Atto separato da allegare alla Dichiarazione di presentazione delle liste (modulo PL2)
- Allegato C – Dichiarazione di accettazione della candidatura (modulo PL3)
- Allegato D – Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL4)
- Allegato E - Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali
- Allegati da lettera F a M – Modelli delle schede di voto e del manifesto elettorale

Indice	pagina
PREMESSA	
Articolo 1 - Oggetto	3
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO	
Articolo 2 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale	3
Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali	3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	
Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale	3
Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali	4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI	
Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati	4
Articolo 7 - Presentazione delle liste di candidati	5
Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni	6
ESAME DELLE CANDIDATURE	
Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio elettorale al momento della presentazione delle liste	6
Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli	7
Articolo 11 – Propaganda elettorale	7
OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO	
Articolo 12 – Rappresentanti di Lista	8
Articolo 13 – Materiale in dotazione al Seggio	8
Articolo 14 – Autenticazione delle schede	8
Articolo 15 - Operazioni di voto	8
Articolo 16 - Operazioni di scrutinio	8
Articolo 17 - Voti nulli	10
Articolo 18 – Materiale elettorale	10
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLO SCRUTINIO	
Articolo 19 – Calcolo dell'indice di ponderazione Proclamazione dei risultati	10
Articolo 20 – Proclamazione dei risultati	11
Articolo 21 – Proclamazione degli eletti	11
Articolo 22 – Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe	11
Articolo 23 – Giurisdizione	12

PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto

Le seguenti istruzioni operative disciplinano il procedimento per l'elezione del Consiglio metropolitano in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni" e delle Circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali:

- n. 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto "Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni". Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";
- n. 35/2014 del 19/08/2014 avente come oggetto "Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - Modifica alla legge n. 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali".

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Articolo 2 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale

1. L'Ufficio Elettorale è costituito presso la Segreteria Generale della Città Metropolitana di Genova con Decreto del Sindaco.
2. L'Ufficio Elettorale è articolato come segue:
 - a. Unità operativa addetta alla Ricezione delle liste di candidati;
 - b. Unità operativa addetta all'Esame delle liste dei candidati;
 - c. Seggio Elettorale.
3. Possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio Elettorale i dirigenti, i funzionari e gli altri dipendenti dell'Ente. Ove possibile, i componenti di un'Unità operativa non possono nominati in altre nell'ambito dell'Ufficio elettorale.
4. Il Seggio elettorale è composto da cinque componenti effettivi (un Presidente, un vice Presidente e tre scrutatori di cui uno con funzioni di segretario) e altrettanti supplenti per ciascun ruolo.
5. Le decisioni assunte nell'ambito del Seggio Elettorale sono adottate con propri atti del Presidente.

Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali

1. Con Decreto n. 106 del 03/08/2017, il Sindaco della Città Metropolitana di Genova ha indetto le elezioni del Consiglio Metropolitan.
2. Le elezioni per il Consiglio si tengono nell'unica giornata di **domenica 8 ottobre 2017 dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sede della Città Metropolitana di Genova**, Piazzale Mazzini 2 - Sala Arazzi (adiacente alla Sala del Consiglio) – Genova.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale

1. Il Consiglio Metropolitan è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della Città Metropolitana.

2. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 20 lettera b) della legge 56/2014, il Consiglio Metropolitano è costituito da 18 (diciotto) componenti, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Genova.
4. I componenti del Consiglio sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana.
5. Non possono far parte del corpo elettorale:
 - a. gli ex amministratori elettivi dei Comuni, cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali nei casi in cui il Comune sia per qualsiasi motivo commissariato;
 - b. gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.
6. Sulla base delle attestazioni pervenute dai Segretari Comunali, nei giorni compresi tra il **4 e il 6 settembre 2017** relative all'elenco e alle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del **3 settembre 2017**, l'Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di Genova formerà la lista degli aventi diritto al voto.
7. La lista di cui al punto precedente degli aventi diritto al voto è pubblicata sul sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova entro l'**8 settembre 2017**, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Consigliere metropolitano di cui all'articolo 6 e successivi.

Articolo 5 - Formazione della lista sezionale

1. Il corpo elettorale, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, data, luogo di nascita, Comune in cui esercita la carica), è inserito in un elenco che forma la lista sezionale.
2. I Comuni della Città Metropolitana vengono ordinati per fascia demografica e, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico.
3. Per ogni Comune sono indicati i nominativi degli aventi diritto al voto in ordine alfabetico.
4. Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale, che intervengano tra il 3 settembre 2017 ed il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale del Comune interessato ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.
5. Qualora non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare comunque il diritto di voto purché si presenti al Presidente del Seggio elettorale munito di certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che certifichi la surroga e l'entrata in carica del Consigliere surrogante. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.
6. In ogni caso, è consentito ad un Consigliere di esercitare il voto anche se non inserito, per qualsiasi causa, nella lista sezionale previa certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che attesti la qualità di Consigliere al momento di espressione del voto.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono presentate presso la Segreteria Generale della Città Metropolitana – Unità addetta alla Ricezione, **dalle ore 8 alle ore 20 del 17 settembre 2017 e dalle ore 8 alle ore 12 del 18 settembre 2017** presso la sede della Città Metropolitana di Genova - Segreteria generale – Piazzale Mazzini 2 – 2° piano - Genova.
2. Le candidature sono presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere (nove) e non superiore al numero di consiglieri da eleggere (diciotto) e sottoscritte, a pena di esclusione, da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.
3. Le liste che supereranno il numero massimo di candidati presentabili saranno ridotte al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista.
4. Il numero minimo di sottoscrittori andrà calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al **3 settembre 2017** e pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Genova come precisato nell'articolo 4 comma 7 delle presenti Istruzioni.
5. Come previsto dall'articolo 1 comma 28 della Legge 56/2014, nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applicano le disposizioni sulla rappresentanza di genere così come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014.

Articolo 7 - Presentazione delle liste di candidati

1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su modelli con il contrassegno, nome e cognome, data e luogo di nascita dei candidati e le sottoscrizioni autenticate.
2. La dichiarazione di presentazione consiste in un atto principale (Allegato A) e in atti separati sufficienti a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni (Allegato B). Gli atti separati sono parte integrante della dichiarazione stessa. La modulistica deve contenere:
 - a. elenco delle sottoscrizioni;
 - b. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato (Allegato C);
 - c. duplice esemplare del contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (CD o altro mezzo idoneo) in formato .tif o .jpg con dimensioni minime 1600 pixel e densità di 300 dpi.
3. Qualora il contrassegno contenga i simboli di partiti o gruppi politici dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 dalla legge 53/1990.
4. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.
5. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione entro le ore 16 (sedici) del giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ossia del 7 ottobre 2017. Dai manifesti elettorali sono cancellati le liste e/o i nominativi rinunciatari, anche manualmente con timbro e sottoscrizione del Presidente del seggio elettorale.

6. Con Determinazioni del Sindaco della Città Metropolitana di Genova saranno approvati i modelli di schede e manifesti per la partecipazione alla competizione elettorale. Gli stessi saranno reperibili presso il sito Istituzionale dell'Ente.

Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni

1. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.
2. I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. Nel caso di sottoscrizioni multiple per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima; in caso di pari data, tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide.
4. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso il Seggio elettorale.
5. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio metropolitano che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.
6. Le accettazioni e le firme di sottoscrizione delle liste possono essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 53/1990. I soggetti autorizzati ad autenticare non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.
7. **I Consiglieri metropolitani, come precisato dal Ministero dell'Interno non sono titolati ad esercitare la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni.** I medesimi possono svolgere le funzioni autenticatrici solo in quanto Consiglieri comunali e quindi nell'ambito del territorio del proprio Comune per consultazioni che si svolgono in tale Comune.
8. Le autenticazioni devono essere apposte con le modalità previste dall'articolo 21 del d.p.r. 445/2000.
9. Le sottoscrizioni e le relative autentiche sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

ESAME DELLE CANDIDATURE

Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio Elettorale al momento della presentazione delle liste

1. L'Unità operativa presso la Segreteria Generale, per ogni lista di candidati presentata, rilascia una ricevuta dettagliata (Allegato D) che deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati e trasmette l'intera documentazione all'Ufficio Elettorale.
2. In sede di esame e di ammissione delle liste, l'Ufficio Elettorale verifica:
 - a. che le liste dei candidati siano state presentate nei termini di legge;
 - b. che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
 - c. che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica, desumendolo dalle dichiarazioni dei Segretari Comunali dei comuni interessati;

- d. che le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;
- e. il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista degli aventi diritto al voto pubblicata sul sito Istituzionale della Città Metropolitana;
- f. che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani non siano confondibili con altri presentati in precedenza o con simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e – qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale ed europeo o nei consigli regionali – che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/90. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista previo invito dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista.

Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli

- 1. L'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste presentate entro il **20 settembre 2017** comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista.
- 2. La lista deve essere riconsiderata se:
 - a. presentata oltre i termini;
 - b. difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate valide; nel caso di sottoscrizione multiple per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima; in caso di pari data tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide;
 - c. difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata.
- 3. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di ventiquattro ore, decorso inutilmente il quale la lista viene definitivamente riconsiderata.
- 4. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.
- 5. L'Ufficio adotta **entro il 23 settembre 2017** un atto finale nel quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente riconsiderati.
- 6. Il giorno stesso o il giorno lavorativo successivo l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.
- 7. Le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito Istituzionale della Città Metropolitana **entro il 30 settembre 2017**.

Art. 11 – Propaganda elettorale

- 1. I candidati alla carica di Consigliere metropolitano, al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in qualità di Sindaci o Consiglieri comunali e con risorse esclusivamente proprie, possono effettuare attività di propaganda elettorale.

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Articolo 12 - Rappresentanti di lista

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati, può designare un solo rappresentante di lista effettivo e uno supplente della.
2. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati.
3. Le designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 8 commi 5 e 6 delle presenti Istruzioni, devono pervenire all'Ufficio Elettorale entro le ore 12 di venerdì 7 ottobre 2017 oppure la mattina del giorno del voto purché prima dell'inizio della votazione (ore 8,00).
4. Il rappresentante della lista può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo della Camera dei deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente la tessera elettorale.

Articolo 13 - Materiale in dotazione al Seggio

1. L'Ufficio elettorale provvede a consegnare al Seggio Elettorale:
 - a. copia del provvedimento di nomina del Presidente del Seggio, degli scrutatori e del segretario;
 - b. la lista sezionale degli elettori
 - c. due urne (di cui una per l'eventuale seggio speciale per gli elettori ricoverati)
 - d. tre cabine di voto
 - e. le schede di voto
 - f. gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, se presentati
 - g. il materiale di cancelleria
 - h. il timbro della Città metropolitana
 - i. un esemplare del verbale delle operazioni elettorali
 - j. le pubblicazioni e gli stampati necessari per le operazioni del Seggio.Della operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
2. Nella parte esterna di ogni scheda elettorale sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla degli scrutatori.
3. In relazione al numero di elettori dei Comuni delle varie fasce demografiche, viene stampato e consegnato al Seggio un corrispondente numero di schede di voto maggiorato del 10%.

Articolo 14 - Autenticazione delle schede

1. Il Seggio Elettorale provvede ad autenticare le schede di votazione in un numero corrispondente agli elettori iscritti nella lista sezionale.
2. L'operazione di autenticazione consiste nella apposizione, all'interno dell'apposto riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Città Metropolitana.
Tali operazioni si svolgeranno **sabato 7 ottobre 2017** a partire dalle ore 15.

Articolo 15 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di **domenica 8 ottobre 2017, dalle ore 8 alle ore 20**, alla presenza dei rappresentati di lista, se designati.
2. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere identificati per conoscenza personale da parte di uno dei componenti della sezione.

Gli estremi del documento di identificazione con la firma del componente del Seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore.

3. Il Presidente o un componente del Seggio consegna all'elettore una scheda di voto del colore corrispondente alla fascia demografica di appartenenza del proprio Comune e una penna biro di colore nero per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina.
4. Ciascun elettore esprime il voto per la lista apponendo un segno sul contrassegno della stessa e può esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista votata, scrivendone il cognome o il nome e cognome in caso di omonimie.
5. L'indicazione della sola preferenza per un candidato s'intende come voto assegnato anche alla rispettiva lista.
6. L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la consegna al Presidente o al Vice Presidente del Seggio che l'inserisce nell'urna.
Uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
7. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata, o nel caso in cui l'elettore dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata o erroneamente compilata.
Quest'ultima scheda dovrà essere immediatamente eliminata prendendone nota nel verbale.
8. Durante l'operazione di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti del Seggio.
9. L'elettore, impedito nell'espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica attestante l'impedimento, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e cognome dell'accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell'elettore assistito.
10. Nel caso in cui nella lista sezionale sia presente un elettore che è ricoverato presso una struttura ospedaliera e/o casa di cura, il Presidente della sezione e un componente del Seggio devono recarsi presso la struttura in cui è ricoverato l'elettore per consentirgli la partecipazione alla consultazione elettorale.
11. Il Seggio elettorale provvede a rilevare l'affluenza al voto alle ore 12, alle 17 e alla chiusura delle operazioni.
12. Le operazioni di voto si concludono alle ore **20,00**. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nel locale nel Seggio, questi ultimi saranno ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente, dovrà essere conteggiato il numero complessivo di votanti verbalizzandone i risultati.

Articolo 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno il giorno successivo a quello del voto, ossia **lunedì 9 ottobre 2017 alle ore 8** presso la sede del Seggio elettorale e si svolgeranno alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a. verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b. contare le schede non votate che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato;
 - c. conservare e sigillare le schede non votate; le scorte non utilizzate sono conservate separatamente, indicando nel verbale l'eventuale utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
3. Lo scrutinio avviene estraendo le schede di voto dall'urna e spogliate una alla volta.

4. I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti nella tabella di scrutinio composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Città Metropolitana.
5. In ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
6. Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuito ad ogni lista per ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a. numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b. numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche.

Articolo 17 - Voti nulli

1. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.
2. Possono essere dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
 - a. non sono autenticate dalla sezione;
 - b. non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore.
3. Sono nulli i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata.
4. Le decisioni sulle assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti del Seggio ed in particolare del Presidente.
5. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, contestazioni, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.
6. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

Articolo 18 – Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate. Sono conservati a parte:
 - a. il verbale delle operazioni di seggio;
 - b. le tabelle di scrutinio.
2. I documenti di cui ai due punti precedenti sono sottoscritti dal Presidente e da tutti i componenti del Seggio elettorale.
3. Il sigillo è firmato dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista ove presenti.

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLO SCRUTINIO

Articolo 19 - Calcolo dell'indice di ponderazione

1. L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica secondo le modalità stabilite nell'allegato A) alla legge 56/2014.
2. L'indice di ponderazione è ricalcolato dall'Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti considerando il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.
3. L'indice di ponderazione è calcolato troncando i valori decimali alla terza cifra decimale prima della moltiplicazione per 1.000.

Articolo 20 - Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio Elettorale provvede alla proclamazione dei risultati, in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del Seggio, alla presenza dei rappresentanti di lista.
2. L'Ufficio Elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella redazione dei verbali.
3. Le operazioni dell'Ufficio Elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

Articolo 21 - Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio Elettorale procede alle seguenti operazioni:
 - a. accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica sommando i voti riportati per ogni fascia demografica;
 - b. successivamente moltiplica, per ogni fascia, il numero di voti attribuiti a ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce accertando la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
 - c. conseguentemente forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;
 - d. successivamente assegna a ciascuna lista il numero dei consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (comma 36 Legge 56/2014).
2. In ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio Elettorale proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (comma 37 Legge 56/2014).
3. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38 Legge 56/2014). Le modalità di applicazione di tale criterio sono dettagliate nell'Allegato E.
4. Il verbale viene trasmesso, per la conservazione, al Segretario Generale della Città Metropolitana che ne dà comunicazione al Sindaco metropolitano.
5. Successivamente alla proclamazione degli eletti, tutto il materiale elettorale è separatamente archiviato presso la Città Metropolitana di Genova – Direzione Segreteria Generale.

Articolo 22 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe

1. I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della Città Metropolitana sono pubblicati sul sito Istituzionale della Città Metropolitana entro il 3°giorno successivo a quello della loro proclamazione.
2. Il provvedimento di proclamazione degli eletti è comunicato dall'Ufficio Elettorale al Sindaco Metropolitano e, singolarmente, agli eletti per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio Metropolitano.
3. Per conoscenza il provvedimento è comunicato al Prefetto.
4. Successivamente alla proclamazione ufficiale degli eletti effettuata dall'Ufficio Elettorale, le eventuali surroghe dei Consiglieri metropolitani, previste dal comma 39 della Legge 56/14, sono effettuate dal Consiglio metropolitano.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti istruzioni, si rinvia a quanto disposto:
 - a. dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni"

- b. dalla Circolare del Ministero dell'Interno 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto: "Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale", così come integrata dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014 del 19/8/2014 avente come oggetto "Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - Modifica alla legge n. 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali".

Articolo 23 – Giurisdizione

1. Avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla competizione elettorale e gli atti concernenti tutte le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio metropolitano, è competente il Tribunale Amministrativo di Genova ai sensi degli articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.